

Scheda Prodotto - Responsabilità civile professionale e RCT/RCTO

Società Assicuratrice: Generali Italia Spa

Broker: Howden S.p.A

Durata Polizza: Decorrenza dalla data di attivazione (da inserire durante il preventivo online)

NOVITÀ: Convenzione A.I.M.O. durata triennale

Assicurato: Il socio A.I.M.O. iscritto al relativo Ordine Professionale, laureato in medicina e chirurgia esercente l'attività professionale di medico oftalmologo.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve e grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale di medico oftalmologo.

Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore risponde:

- Dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di medico oftalmologo;
- Di ogni somma che l'assicurato sia tenuto a pagare all'Erario, alla struttura, alla clinica facenti capo al sistema sanitario Nazionale nel caso di condanna per colpa grave, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o dell'autorità giudiziaria competente;
- Delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
- Delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

L'assicurazione comprende altresì:

- I danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.

Massimale RC Professionale per il medico oftalmologo: A scelta tra:

- € 1.000.000 per sinistro - € 3.000.000 per periodo assicurativo
- € 2.000.000 per sinistro - € 6.000.000 per periodo assicurativo
- € 5.000.000 per sinistro - € 15.000.000 per periodo assicurativo

Massimale rc patrimoniale pari a € 200.000

Franchigia RC Professionale

Nessuna

Retroattività e postuma

- Retroattività illimitata.
- Postuma:
 - **Cessazione definitiva** dell'attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio pari al 100% dell'ultima annualità;
 - **Cessazione parziale** dell'attività professionale, passando allo svolgimento di un'attività a minor rischio: 5 anni, corrispondendo in aggiunta al premio per l'attività svolta il 75% del premio annuo relativo all'attività a maggior rischio precedentemente assicurata.

Per coloro che cessano l'attività professionale, la postuma sarà attivata sul prodotto della Compagnia Generali con premio una tantum pari al 100% dell'ultima annualità.

Estensione “Studio Associato/Ambulatorio Oculistico”

Sarà possibile l'intestazione dell'assicurazione ad uno Studio Associato/Ambulatorio Oculistico, previa richiesta da formalizzarsi all'Assicuratore per il tramite del Broker e a condizione che tutti gli oculisti a qualsiasi titolo operanti nello Studio Associato/Ambulatorio Oculistico, aderiscano alla presente convenzione opzionando i massimali minimi di legge previsti per la polizza individuale.

In tal caso si precisa quanto segue:

- La garanzia sarà operante anche a favore dello Studio Associato/Ambulatorio Oculistico e dei singoli membri per quanto questo debba risarcire in via di solidarietà con gli altri membri dello Studio/Ambulatorio
- Le estensioni di garanzia alla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro saranno operanti a favore dello Studio Associato/Ambulatorio Oculistico
- La garanzia si intende estesa all'attività di Direzione Sanitaria dello Studio Associato/Ambulatorio Oculistico, purché tale incarico venga svolto da uno dei professionisti associati e assicurati con la presente convenzione.

Estensione Oftalmologia Legale per i Medici Oftalmologi

Dal 2026 sarà inclusa gratuitamente l'estensione all'oftalmologia legale riferita anche ai danni e dalle perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività professionali di:

- Medico legale presso ente pubblico (a titolo esemplificativo INAIL/INPS)
- Libero professionista di medicina legale
- Consulente tecnico d'ufficio o di parte
- Consulente e perito a favore e su incarico di enti pubblici, enti privati, enti giudiziari e persone fisiche;
- Medico del lavoro, medico competente, medico fiscale, fisiatra, medico autorizzato

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Forma dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made". La copertura rende indenne l'Assicurato dai Sinistri da questi ricevuti (o, nel caso di azione diretta, dall'Assicuratore) per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi nel periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività che deve intendersi "illimitata".

Richiesta di risarcimento - Sinistri

- I. La comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni;
- II. La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- III. L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
- IV. La notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel Periodo di Assicurazione, un Terzo si sia costituito "Parte Civile";
- V. La ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010;
- VI. Le comunicazioni ex Art. 13 L.24 del 08/03/2017 (legge Gelli);
- VII. L'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c.
- VIII. Azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga;
- IX. L'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti;
- X. La rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato;

R.C. Professionale - Retroattività Illimitata

Categorie assicurabili e premi lordi

- Retroattività illimitata
- Tariffe garantite per tre anni
- Nessun questionario assuntivo
- Nessun aggravio anche in presenza di sinistri pregressi

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	MASSIMALE 1 MLN € sinistro 3 MLN € per periodo	MASSIMALE 2 MLN € sinistro 6 MLN € per periodo	MASSIMALE 5 MLN € sinistro 15 MLN € per periodo
	Premi Anni Lordi		
01 - Specializzando	€ 275	€ 290	€ 310
02 - Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 465	€ 490	€ 550
03 - Medici dipendenti che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. È garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica.	€ 1.565	€ 1.650	€ 1.850
04 - Medici dipendenti che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia con finalità estetica.	N.a.	€ 2.400 NEW! € 2.300	€ 2.600
05 - Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (terzo superiore e terzo medio). Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	N.a.	€ 3.000 NEW! € 2.700	€ 3.800 NEW! € 3.400
06 - Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore), compresi interventi al volto con basso rischio. Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	N.a.	€ 3.400 NEW! € 3.000	€ 4.150 NEW! € 3.700
07 - Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore), compresi interventi al volto con basso e medio rischio. Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	N.a.	€ 4.500 NEW! € 4.300	€ 5.500 NEW! € 5.200
Postuma Parziale (Art. 18 - bis)	+75% del premio dell'attività della precedente annualità	+75% del premio dell'attività della precedente annualità	+75% del premio dell'attività della precedente annualità
Estensione oftalmologia legale	Gratuita		
Retroattività	Illimitata gratuita		

A maggior precisazione si riporta di seguito il dettaglio degli interventi al volto classificati "a basso rischio" e "medio rischio":

Interventi a "basso rischio"

- Rivitalizzazione
- Dermal filler riassorbibili
- Tossina botulinica
- Peeling cutanei superficiali
- Fili di sostegno e biostimolazione riassorbibili
- Needling
- Peeling cutanei medi e profondi

Interventi a "medio rischio"

- Impiego di ipl o laser per epilazione
- Impiego di laser per resurfacing cutaneo e/o dermatologico e/o diatermoablazione
- Impiego di laser vascolari
- Trattamento chimico-fisico di teleangectasie
- Impiego di laser q-switch per rimozione di macchie o tatuaggi
- Radiofrequenza
- Radiofrequenza o ipl per ringiovanimento

R.C. Professionale per Neospecializzati - Responsabilità Illimitata

Categoria assicurabile premi lordi

È prevista, una tariffa neospecializzati, per chi aderisce o rinnova la polizza entro 2 (due) anni dalla data di specializzazione e per un massimo di due annualità, come da seguente tabella e premi:

- **Retroattività illimitata**

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	MASSIMALE 1 MLN € sinistro 3 MLN € per periodo	MASSIMALE 2 MLN € sinistro 6 MLN € per periodo	MASSIMALE 5 MLN € sinistro 15 MLN € per periodo
	Premi Annui Lordi		
02 - Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 427	€ 450	€ 506
03 - Medici dipendenti che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. È garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica.	€ 1.252	€ 1.320	€ 1.480
04 - Medici dipendenti che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia con finalità estetica.	N.a.	€ 1.800 NEW! € 1.700	€ 2.000 NEW! € 1.900
Postuma Parziale (Art. 18 - bis)	+75% del premio dell'attività della precedente annualità	+75% del premio dell'attività della precedente annualità	+75% del premio dell'attività della precedente annualità
Estensione oftalmologia legale	Gratuita		
Retroattività	Illimitata gratuita		

- Estensione gratuita ai danni di natura patrimoniale **con un massimale pari a € 200.000**
- Convenzione AIMO Generali **fino al 30/12/2028**
- Comunicazione ex art.13 **non fatto noto** per i già assicurati con altre Convenzioni/Polizze
- Estensione Oftalmologia Legale **completamente gratuita**
- A maggior precisazione, la Convenzione AIMO copre i medici residenti all'estero e con eventuale domicilio in Italia per le visite effettuate sul territorio nazionale

Piattaforma online

aimo.howdengroup.com

Per maggiori informazioni e richieste di quotazioni, prego rivolgersi a:
aimo@howdengroup.com - +39 02 89050794

Contatti

Per maggiori informazioni, prego rivolgersi a:

Cristiana Cattelan

Client Manager

cristiana.cattelan@howdengroup.com - +39 011 3020222

Howden S.p.A.

Via Costanza Arconati, 1 - 20135 Milano - T +39 02 546791

PEC howden@pec.howdenspa.it howdengroup.com

R.E.A. MI 1313138 - C.F./P.IVA n. 09743130156 - R.U.I. sezione B n. 114899 del 16/04/2007